



## **COMUNE DI LIGORNETTO**

---

### **ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI**

---

Ligornetto, il 15.09.2009.

Ris. Mun. No.430/14.09.2009.

#### **IL MUNICIPIO**

Richiamati:

- La Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e il relativo Regolamento dell'11 febbraio 2009;
- l'art. 5 della Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987;
- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- gli artt. 23 e 24 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987;
- l'art. 128 del Regolamento comunale del 23 marzo 1992;

#### **DECRETA:**

##### **Art. 1. Campo di applicazione.**

La presente ordinanza disciplina il comportamento e le responsabilità che i detentori di cani – proprietari e detentori anche occasionali- devono assumere nella custodia del proprio animale sull'intero territorio comunale.  
Essi sono direttamente responsabili nell'attuazione delle presenti disposizioni.

##### **Art. 2. Annuncio.**

I proprietari di cani sono tenuti ad annunciare tempestivamente il/i loro cane/i alla banca dati designata dal Cantone, secondo istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

### **Art. 3. Corsi.**

Chi non ha mai posseduto un cane è tenuto a frequentare gli appositi corsi teorici e pratici.

I detentori di cani di cui all'elenco delle razze sancito dall'art. 11 del Regolamento cantonale sui cani sottostanno all'obbligo di ottenere l'autorizzazione di detenzione dall'Ufficio del veterinario cantonale prima dell'acquisto del cane, sottoponendo al Municipio per preavviso la documentazione prevista dalle norme cantonali.

### **Art. 4. Disposizioni generali.**

Nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali – pubbliche vie, piazze, parchi, giardini e altri luoghi pubblici o aperti al pubblico – i cani di qualsiasi razza ed indole, devono sempre essere tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti di museruola.

Nelle aree accessibili al pubblico i cani adulti delle razze elencate all'art. 11 del Regolamento cantonale sui cani possono essere condotti soltanto individualmente. Fanno eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e da conduzione del bestiame, da soccorso, degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell'esercito, i cani per disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità e lavoro.

Il Municipio può proibire l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, nei luoghi pubblici che saranno adeguatamente segnalati.

### **Art. 5. Fuga.**

La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata alla Cancelleria comunale o fuori dagli orari d'ufficio alla Polizia intercomunale Stabio-Ligornetto.

### **Art. 6. Cani incustoditi.**

Il detentore è tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

Il Municipio deve, tramite una checklist, verificare mediante sopralluogo, la conformità della struttura per la detenzione del cane.

In particolare i requisiti obbligatori per la tenuta in un canile e per la tenuta alla catena. Le recinzioni delle proprietà private devono essere almeno di ml. 1,80 di altezza, in particolar modo per le 31 razze definite "con restrizione", o loro incroci.

I cani non custoditi, di proprietà sconosciuta o irreperibile, sono catturati e collocati temporaneamente presso una Società per la protezione degli animali riconosciuta o presso altri enti con competenze analoghe.

La riconsegna avviene dietro versamento delle spese di recupero, trasporto e mantenimento, che sono a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.

Se la riconsegna non è richiesta entro un termine di 15 giorni, saranno presi i necessari provvedimenti.

### **Art. 7. Raccolta escrementi.**

Il detentore di un cane è tenuto a raccogliere immediatamente e con mezzi più appropriati gli escrementi lasciati dal suo cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico (marciapiedi, strade, piazzali, sentieri, parchi, percorsi vita ecc.), come pure per le proprietà private.

E' vietato abbandonarli in altri luoghi.

Il proprietario deve sempre avere con sé il materiale necessario per la raccolta degli escrementi.

A tale scopo possono essere utilizzati gli appositi sacchetti in plastica messi gratuitamente a disposizione dal Comune nei distributori posati sul territorio.

Le regole di comportamento di cui sopra valgono anche per le proprietà private.

**Art. 8.    *Quiete pubblica.***

I cani non devono disturbare la quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne. Il detentore è tenuto ad adottare tutte le misure atte ad evitare situazioni di disturbo e reclami del vicinato, sia di notte che di giorno.

In presenza di turbative il Municipio dispone i relativi controlli per il tramite della Polizia intercomunale Stabio-Ligornetto, e in caso di perdurare del disturbo può ordinare l'allontanamento dell'animale.

**Art. 9.    *Infrazioni.***

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di fr. 10.000.-, riservato l'art. 21 della Legge sui cani.

L'importo minimo della multa per le infrazioni di cui all'art. 7 è di fr. 50.-.

In caso di recidiva la multa sarà aumentata di conseguenza.

La procedura è disciplinata dagli art. 145 e seguenti LOC.

**Art. 10    *Disposizioni finali.***

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni di Legge in materia cantonale e federale ed ai rispettivi Regolamenti di applicazione.

**Art. 11.    *Entrata in vigore - Abrogazione.***

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione e abroga quella del 1 aprile 2005.

**Art. 12.    *Pubblicazione - Ricorsi.***

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni a decorrere dal 16 settembre 2009.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

**Art. 13.    *Applicazione.***

Per l'applicazione della presente ordinanza il Municipio conferisce delega il Corpo di Polizia intercomunale Stabio-Ligornetto.

Per tutto quanto non previsto nella presente Ordinanza fanno stato le norme della Legge sui cani e relativo Regolamento di applicazione.

**Per il Municipio**

Il Sindaco:	Il Segretario:
<i>Marco Pina</i>	<i>Raffaele Bianchi</i>